

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 86-1/2025 ad istanza di Alì Salvatore e Tittarelli Maria Grazia Rita;

rilevato che, dalla relazione ex art. 70 CCII, si evince che il creditore IFIS ha precisato il credito indicando un importo notevolmente inferiore rispetto a quello inserito nella relazione originaria redatta dall'OCC (in mancanza di precedenti precisazioni da parte del creditore stesso);

rilevato che l'importo di € 21.928,57 contenuto nella tabella riassuntiva della situazione debitoria è, comunque, erroneo in quanto la detta somma corrisponde al limite ex art. 546 c.p.c. indicato nell'atto di pignoramento e non all'importo precettato;

rilevato che la dott.ssa Pinelli dovrà limitarsi, alla luce della dichiarazione di credito di IFIS; a modificare la tabella riassuntiva della situazione debitoria nonché il piano proposto; è evidente che la percentuale di soddisfo (10%) per i creditori chirografari debba essere calcolata sulla scorta dell'importo effettivamente dovuto, per come indicato dal creditore. Lasciare immutata la relazione significherebbe riconoscere ad uno solo dei creditori il 20% circa del soddisfo (o comunque una maggiore percentuale) anziché il 10 %, posto che l'importo inserito nella relazione è maggiore di quello indicato come effettivamente dovuto dalla stessa IFIS, in violazione della *par condicio*;

rilevato che la relazione, come modificata, dovrà essere nuovamente comunicata ai creditori precisando, tuttavia, che i creditori che non hanno formulato osservazioni alla prima proposta, ove la loro posizione non dovesse mutare, non potranno formulare nuove osservazioni alla proposta come rettificata;

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano, come modificati, siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Si comunichi.
Catania, 14/05/2025

Il Giudice
Laura Messina